



## VERBALE DI GARA

### **PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO GESTITA DA TOSCANA ENERGIA S.P.A. ED ALLE ATTIVITÀ DI PRONTO INTERVENTO –**

L'anno duemiladiciannove nel giorno 26 febbraio alle ore 10:12, c/o gli uffici di Pisa, si è riunita la Commissione, in seduta pubblica, così composta:

- Marcello RUBINO – *Responsabile DIST*
- Claudia CORTI – *Responsabile LEG*
- Michele CONFORTI – *Responsabile DIST/Stec*
- Marino FERRALI -*INAS*
- Luigi AGOSTINI -*APP*

Sono presenti, inoltre, i soggetti elencati nell'allegato 1, in rappresentanza o delega dei concorrenti.

### **SI PREMETTE QUANTO SEGUE**

1 – che, con verbale di gara 17.09-19.12.2018, sono state avviate le verifiche delle autocertificazioni presentate da tutti i concorrenti, per accertare la conformità a quanto prescritto dal Disciplinare di gara, con riferimento ai requisiti di partecipazione ed ai contenuti dell'offerta tecnica;

2 - che la Commissione, all'esito delle analisi compiute, in data 20 dicembre 2018, ha disposto la trasmissione ai concorrenti di un dettagliato resoconto di tutte le difformità riscontrate, al fine di consentire loro l'invio di ulteriori eventuali elementi documentali idonei a superare le incongruenze rilevate e permettere alla commissione di assumere le relative determinazioni in ordine all'ammissione e/o attribuzione del punteggio;

3 – che, considerate le numerose richieste di proroga del termine originariamente assegnato - 9 gennaio 2019, è stata accordato un rinvio al successivo **15 gennaio 2019**;

4 – che, entro il termine come successivamente modificato, sono regolarmente pervenute integrazioni documentali e/o chiarimenti da parte di tutti i concorrenti.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

l'ing. Marcello Rubino, in qualità di Presidente alla presenza della Commissione, costituita secondo quanto sopradetto, dichiara aperta la seduta pubblica, al fine di dar conto delle verifiche in ordine alla documentazione pervenuta.

Dall'analisi complessiva della documentazione prodotta dai concorrenti e delle risultanze delle verifiche disposte dall'Ente aggiudicatore, la Commissione opera le seguenti valutazioni.

**-concorrente 1) -Cea Soc. Coop a r. l.-**

#### **Requisito di partecipazione di cui al punto III.2.3), lett. b) del Bando di gara (lavori analoghi)-**

L'impresa ha dimostrato il possesso della necessaria quota del requisito di partecipazione in esame, pari ad almeno € **10.000.000,00**

**La Commissione ritiene, pertanto, che per il Concorrente 1) sia confermata l'ammissione alla procedura di gara, come già disposta con il precedente verbale del 13 luglio 2018.**



**-concorrente 2) -Costituendo RTI, mandatario al 60% Plenzich S.p.a. e mandante al 40% Bemat Impianti S.r.l.-**

**Requisito di partecipazione di cui al punto III.2.3), lett. b) del Bando di gara (lavori analoghi)-**

**mandatario al 60% Plenzich S.p.a.:**

l'impresa ha dimostrato il possesso della necessaria quota del requisito di partecipazione in esame (60% di € 10.000.000,00), pari ad almeno € **6.000.000,00**.

**La Commissione ritiene, pertanto, che per il Concorrente 2) sia confermata l'ammissione alla procedura di gara, come già disposta con il precedente verbale del 13 luglio 2018.**

**-concorrente 3) -Costituendo RTI, mandatario all'80% Consorzio Integra Soc. Coop (quali imprese consorziate esecutrici sono state indicate Toniolo Soc. Coop. e La Rinascita Soc. Coop. a r.l.) e mandante al 20% F.Ili Fegatilli S.r.l.-**

**Requisito di partecipazione di cui al punto III.2.1), lett. a) del Bando di gara (art. 80, D.Lgs. 50/2016)-**

In ordine al possesso del requisito in esame, nella fase di verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara, sono emerse le seguenti evidenze.

**A)**

**Componente RTI ...omissis...-**

A carico di **...omissis...**, soggetto rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, co. 3, D.Lgs. 50/2016, **rinvio a giudizio** del 3 aprile 2017 per i reati di cui agli artt. **...omissis...** del **codice penale**, rilevanti ai fini del Patto etico e di integrità Toscana Energia.

**Subappaltatore in terna per la categoria OG3, ...omissis...-**

A carico di **...omissis...**, soggetto rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, co. 3, D.Lgs. 50/2016, **sentenza di appello** del 9 aprile 2018 che si è pronunciata sui reati di cui agli artt. **...omissis...** del **codice penale**, rilevanti ai fini del Patto etico e di integrità Toscana Energia.

Ai sensi del Patto etico e di integrità Toscana Energia, richiamato dal Bando e dal Disciplinare di Gara, il Concorrente avrebbe dovuto dichiarare i *"... procedimenti di prevenzione di cui all'art. 80, co. 2, del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., nonché alcun procedimento penale, anche se solo nella fase delle indagini preliminari, relativo ai reati indicati all'art. 80, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed all'art. 84, co. 4, lett. a) e c) del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nonché rilevanti per l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001..."*.

Invece, il Concorrente ha dichiarato di non trovarsi in una delle situazioni sopra elencate, incorrendo pertanto in una falsa dichiarazione, in quanto nel punto 4 del Patto etico e di integrità (regolarmente sottoscritto e siglato in ogni pagina e, quindi, accettato), ha dichiarato che non era pendente alcun procedimento penale della tipologia indicata, anche solo nella fase delle indagini preliminari.

Contrariamente a quanto dichiarato, sono state rilevate le evidenze di cui sopra.

Per quanto fin qui evidenziato, la Commissione ritiene che siano integrate le fattispecie di cui alla lettera f-bis), comma 5, art. 80, D.Lgs. 50/2016, che prescrive l'esclusione dalla procedura di gara per l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazioni o dichiarazioni non veritiere e di cui alla lettera c) (oggi lettera c-bis), comma 5, art. 80, D.Lgs. 50/2016, che prevede l'esclusione del concorrente che abbia fornito *"anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione"* ovvero abbia omesso *"le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione"*



Si precisa, infine, che ai sensi dell'art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, come confermato anche dal paragrafo 9 del Bando Tipo n. 2 approvato dal Consiglio Anac in data 2 gennaio 2018, il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo ad uno dei subappaltatori necessari indicati nella terna, determina l'esclusione del concorrente dalla gara.

**B)**

**Subappaltatore in terna per la categoria OG3, ...omissis...-**

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di **...omissis...** ha rilevato che il Datore di lavoro ha violato le norme in materia di **...omissis...**

Il Subappaltatore indicato in terna ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016 ed in particolare, anche di quanto stabilito al comma 5, lett. a), relativamente ad infrazioni agli obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa nazionale. La committente ha richiesto espressamente all'impresa di fornire indicazioni in merito a tali risultanze, ma il concorrente non ha trasmesso alcun chiarimento o spiegazione, non aderendo al tentativo di istruire una forma di contraddittorio.

Per quanto fin qui evidenziato, la Commissione, valutando grave la violazione in tema di norme sul distacco in quanto poste a tutela dei lavoratori, ritiene che sia integrata la fattispecie di cui alla lettera a), comma 5, art. 80, D.Lgs. 50/2016, che prescrive l'esclusione dalla procedura di gara per l'operatore economico che abbia violato le norme in tema di diritto del lavoro.

Si precisa, infine, che ai sensi dell'art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, come confermato anche dal paragrafo 9 del Bando Tipo n. 2 approvato dal Consiglio Anac in data 2 gennaio 2018, il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo ad uno dei subappaltatori necessari indicati nella terna, determina l'esclusione del concorrente dalla gara.

**La Commissione ritiene, pertanto, che per il Concorrente 3), in virtù delle sopra evidenziate risultanze documentali e delle conseguenti valutazioni, non sia possibile confermare l'ammissione alla procedura di gara, come già disposta con il precedente verbale del 13 luglio 2018, esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese.**

***-per il concorrente 4) -Costituendo RTI, mandatario al 60% CFC Soc. Coop. (quali imprese consorziate esecutrici sono state indicate F.Ili Buzzetta S.n.c, Italscavi di Alvaro Pratelli S.p.a., Romei S.r.l., Cantieri S.r.l. ed Ecologia S.p.a) e mandante al 40% De Domenico Giovanni S.r.l.-***

**Requisito di partecipazione di cui al punto III.2.1), lett. a) del Bando di gara (art. 80, D.Lgs. 50/2016)--**

In ordine al possesso dei **requisiti di ordine generale di cui al punto III.2.1 lettera a)** del Bando di gara (art. 80, D.Lgs. 50/2016), sono emerse le seguenti evidenze.

**A)**

**Consorzio esecutore del mandatario CFC Consorzio, ...omissis...-**

A carico di **...omissis...**, soggetto rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, co. 3, D.Lgs. 50/2016, **rinvio a giudizio** del 3 ottobre 2017 per i reati di cui agli artt. **...omissis...** del **codice penale**, rilevanti ai fini del Patto etico e di integrità Toscana Energia.

Ai sensi del Patto etico e di integrità Toscana Energia, richiamato dal Bando e dal Disciplinare di Gara, il Concorrente avrebbe dovuto dichiarare i "... *procedimenti di prevenzione di cui all'art. 80, co. 2, del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., nonché alcun procedimento penale, anche se solo nella fase delle indagini preliminari, relativo ai reati indicati all'art. 80, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed all'art. 84, co. 4, lett. a) e c) del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nonché rilevanti per l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001...*".

Invece, il Concorrente ha dichiarato di non trovarsi in una delle situazioni sopra elencate, incorrendo pertanto in una falsa dichiarazione, in quanto nel punto 4 del Patto etico e di integrità (regolarmente sottoscritto e siglato in ogni pagina e, quindi, accettato), ha dichiarato che non era pendente alcun procedimento penale della tipologia indicata, anche solo nella fase delle indagini preliminari.



Contrariamente a quanto dichiarato, sono state rilevate le evidenze di cui sopra.

Per quanto fin qui evidenziato, la Commissione ritiene che siano integrate le fattispecie di cui alla lettera f-bis), comma 5, art. 80, D.Lgs. 50/2016, che prescrive l'esclusione dalla procedura di gara per l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazioni o dichiarazioni non veritiere e di cui alla lettera c) (oggi lettera c-bis), comma 5, art. 80, D.Lgs. 50/2016, che prevede l'esclusione del concorrente che abbia fornito "anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione" ovvero abbia omesso "le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione".

**B)**

**Conorzio esecutore del mandatario CFC Consorzio, ...omissis...-**

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di ...omissis... ha rilevato violazioni per ...omissis...

Il Conorzio esecutore ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016 ed in particolare, anche di quanto stabilito al comma 5, lett. a), relativamente ad infrazioni agli obblighi in materia sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e dai contratti collettivi. La committente ha richiesto espressamente all'impresa di fornire indicazioni in merito a tali risultanze, ma il concorrente non ha trasmesso alcun chiarimento o spiegazione, genericamente affermando la non rilevanza degli addebiti, non aderendo al tentativo di istruire una forma di contraddittorio.

Per quanto fin qui evidenziato, la Commissione, valutando grave la violazione in tema di norme in materia sociale e del lavoro, in quanto poste a tutela dei lavoratori, ritiene che sia integrata la fattispecie di cui alla lettera a), comma 5, art. 80, D.Lgs. 80/2016, che prescrive l'esclusione dalla procedura di gara per l'operatore economico che abbia violato le norme in materia sociale e del lavoro.

**Requisito di partecipazione, di cui al punto III.2.1), lett. c) del Bando di gara (iscrizione in White list)-**

In ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al punto III.2.1 lettera c) del Bando di gara (iscrizione in White list), sono emerse le seguenti evidenze.

**Conorzio esecutore del mandatario CFC Consorzio, ...omissis...-**

Nonostante sia stata dichiarata dal concorrente la presentazione della domanda di iscrizione nella White list della Prefettura di ...omissis... in data 17 maggio 2018 e prodotta la relativa Pec di richiesta, dalla consultazione degli elenchi pubblicati on line dalla suddetta Prefettura (iscritti e richiedenti l'iscrizione), non è emerso il nominativo dell'impresa.

La committente ha richiesto espressamente all'impresa di fornire indicazioni in merito a tali risultanze, ma il concorrente non ha trasmesso alcun chiarimento o spiegazione, genericamente affermando di aver presentato la relativa richiesta, non aderendo al tentativo di istruire una forma di contraddittorio.

Per quanto fin qui evidenziato, la Commissione ritiene che siano integrate le fattispecie di cui alla lettera f-bis), comma 5, art. 80, D.Lgs. 80/2016, che prescrive l'esclusione dalla procedura di gara per l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazioni o dichiarazioni non veritiere e di cui alla lettera c) (oggi lettera c-bis), comma 5, art. 80, D.Lgs. 50/2016, che prevede l'esclusione del concorrente che abbia fornito "anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione" ovvero abbia omesso "le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione".

**La Commissione ritiene, pertanto, che per il Concorrente 4), in virtù delle sopra evidenziate risultanze documentali e delle conseguenti valutazioni, non sia possibile confermare l'ammissione alla procedura di gara, come già disposta con il precedente verbale del 13 luglio 2018, esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese.**



**-per il concorrente 5) -Costituendo RTI, mandatario al 46,50% Ingallina S.r.l. e 3 mandanti: al 21,40% Pro Service Costruzioni S.r.l., al 16,75% Melinato Impianti S.r.l. e al 15,35% Saviatesta S.r.l.-**

**Requisito di partecipazione di cui al punto III.2.1), lett. a) del Bando di gara (art. 80, D.Lgs. 50/2016)-**

In ordine al possesso dei **requisiti di ordine generale di cui al punto III.2.1 lettera a)** del Bando di gara (art. 80, D.Lgs. 50/2016), sono emerse le seguenti evidenze.

**A)**

**Subappaltatore in terna per la categoria OG6, ...omissis...-**

A carico di **...omissis...**, soggetto rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, co. 3, D.Lgs. 50/2016, **rinvio a giudizio** del 2 dicembre 2017, per il reato di cui all'art. **...omissis...** del **codice penale**, rilevante ai fini del Patto etico e di integrità Toscana Energia;

A carico di **...omissis...**, soggetto rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, co. 3, D.Lgs. 50/2016, certificazione rilasciata dalla **Questura di ...omissis...**, **Divisione Polizia Anticrimine** con la quale si segnala che tale soggetto risulta assoggettabile alle fattispecie di cui all'art. **84, co. IV** di cui al **D.Lgs. 159/11**, essendo stato sottoposto in data 18 aprile 2018 alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per i reati di cui agli artt. **...omissis...** del **codice penale**, rilevanti ai fini del Patto etico e di integrità Toscana Energia ed agli artt. **...omissis...**, D.Lgs. n. 74/2000.

Ai sensi del Patto etico e di integrità Toscana Energia, richiamato dal Bando e dal Disciplinare di Gara, il Concorrente avrebbe dovuto dichiarare i *"... procedimenti di prevenzione di cui all'art. 80, co. 2, del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., nonché alcun procedimento penale, anche se solo nella fase delle indagini preliminari, relativo ai reati indicati all'art. 80, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed all'art. 84, co. 4, lett. a) e c) del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nonché rilevanti per l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001..."*.

Invece, il Concorrente ha dichiarato di non trovarsi in una delle situazioni sopra elencate, incorrendo pertanto in una falsa dichiarazione, in quanto nel punto 4 del Patto etico e di integrità (regolarmente sottoscritto e siglato in ogni pagina e, quindi, accettato), ha dichiarato che non era pendente alcun procedimento della tipologia indicata, anche solo nella fase delle indagini preliminari.

Contrariamente a quanto dichiarato, sono state rilevate le evidenze di cui sopra.

Per quanto fin qui evidenziato, la Commissione ritiene che siano integrate le fattispecie di cui alla lettera f-bis), comma 5, art. 80, D.Lgs. 50/2016, che prescrive l'esclusione dalla procedura di gara per l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazioni o dichiarazioni non veritiere e di cui alla lettera c) (oggi lettera c-bis), comma 5, art. 80, D.Lgs. 50/2016, che prevede l'esclusione del concorrente che abbia fornito *"anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione"* ovvero abbia omesso *"le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione"*.

Si precisa, infine, che ai sensi dell'art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, come confermato anche dal paragrafo 9 del Bando Tipo n. 2 approvato dal Consiglio Anac in data 2 gennaio 2018, il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo ad uno dei subappaltatori necessari indicati nella terna, determina l'esclusione del concorrente dalla gara.

**B)**

**Subappaltatore in terna per l'attività di trasporto e smaltimento rifiuti, ...omissis...-**

A carico di **...omissis...**, soggetto rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, co. 3, D.Lgs. 50/2016, **decreti penali di condanna** del 07 dicembre 2012 e del 18 febbraio 2015, per il reato di cui all'art. **...omissis...**, **D.Lgs. n. 152/06**.

Il Subappaltatore indicato in terna ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016 ed in particolare, anche di quanto stabilito al comma 5, lett. c), relativamente a gravi illeciti professionali. La committente ha richiesto espressamente all'impresa di fornire indicazioni in



merito a tali risultanze, ma il concorrente non ha trasmesso alcun chiarimento o spiegazione, affermando genericamente la loro non rilevanza, non aderendo al tentativo di istruire una forma di contraddittorio.

Pertanto, per quanto fin qui evidenziato, la Commissione, valutando che le condanne inflitte siano da considerarsi quali gravi illeciti professionali, a causa della loro attinenza con le attività di gestione rifiuti per le quali l'operatore economico è stato designato, ritiene che sia integrata la fattispecie di cui alla lettera c), comma 5, art. 80, D.Lgs. 50/2016, che prescrive l'esclusione dalla procedura di gara per l'operatore economico cui siano ascrivibili gravi illeciti professionali. Le condotte oggetto dei provvedimenti penali sopra citati risultano riconducibili anche alla fattispecie di cui alla lettera a) del comma 5 dell'art. 80, laddove fa riferimento a gravi infrazioni debitamente accertate agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, che richiama, tra gli altri, "gli obblighi in materia ambientale".

Si precisa, infine, che ai sensi dell'art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, come confermato anche dal paragrafo 9 del Bando Tipo n. 2 approvato dal Consiglio Anac in data 2 gennaio 2018, il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo ad uno dei subappaltatori necessari indicati nella terna, determina l'esclusione del concorrente dalla gara.

C)

#### **Subappaltatore in terna per l'attività di trasporto e smaltimento rifiuti, ...omissis...-**

A carico di **...omissis...**, soggetto rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, co. 3, D.Lgs. 50/2016, **decreto penale di condanna** del 23 marzo 2007, per il reato di cui all'art. **...omissis...**, **R.D. n. 523/1904** e a carico di **...omissis...** e **...omissis...**, soggetti rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, co. 3, D.Lgs. 50/2016, **sentenza di applicazione della pena su richiesta** del 15 ottobre 1997, per il reato di cui all'art. **...omissis...**, *in concorso* del **codice penale**.

Il Subappaltatore indicato in terna ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016 ed in particolare, anche di quanto stabilito al comma 5, lett. a), relativamente ad infrazioni agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La committente ha richiesto espressamente all'impresa di fornire indicazioni in merito a tali risultanze, ma il concorrente non ha trasmesso alcun chiarimento o spiegazione, non aderendo al tentativo di istruire una forma di contraddittorio.

Per quanto fin qui evidenziato, la Commissione, valutando grave la violazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro che determina **...omissis...** al dipendente, ritiene che sia integrata la fattispecie di cui alla lettera a), comma 5, art. 80, D.Lgs. 50/2016, che prescrive l'esclusione dalla procedura di gara per l'operatore economico che abbia violato le norme in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Si precisa, infine, che ai sensi dell'art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, come evidenziato anche dal paragrafo 9 del Bando Tipo n. 2 approvato dal Consiglio Anac in data 2 gennaio 2018, il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo ad uno dei subappaltatori necessari indicati nella terna, determina l'esclusione del concorrente dalla gara.

#### **Requisito di partecipazione di cui al punto III.2.3), lett. b) del Bando di gara (lavori analoghi)-**

##### **mandante RTI ...omissis...:**

L'operatore economico ha dichiarato lavori analoghi per complessivi € **1.634.934,99**. Alla luce di tutta la documentazione prodotta entro il termine perentorio fissato al **15.01.19**, l'impresa mandante raggiunge soltanto l'importo di € **654.064,73** e non la propria necessaria quota del requisito di partecipazione (**...omissis...** di € 5.000.000,00), pari ad € **...omissis...**

In particolare, risultano non dimostrati i seguenti lavori analoghi

- € **248.800,00** per **...omissis...**, la certificazione inizialmente prodotta non è sottoscritta dalla stazione appaltante **...omissis...**, ma dalla **...omissis...**, consorziata esecutrice del **...omissis...**, per conto della quale **...omissis...** ha eseguito i lavori. Inoltre, non si evince se si tratta di attività su rete gas, acqua o teleriscaldamento; **La documentazione a supporto, pertanto, non è idonea a provare quanto dichiarato, in quanto non è stata prodotta alcuna ulteriore documentazione a comprova, entro il termine perentorio del 15 gennaio.**



- € 149.325,00 per ...omissis..., inizialmente non è stata prodotta documentazione a supporto; **E' stato successivamente prodotto un Sal finale ed una serie di libretti misura, sottoscritti anche dalla committente, che riportano somme indistinte. In ogni caso i libretti misura non sono elencati nella documentazione a comprova, prevista dalle norme di gara (Cel o dichiarazioni delle stazioni appaltanti). Pertanto, la documentazione a supporto non è idonea a provare quanto dichiarato.**
- € 17.584,18 per ...omissis..., l'unica documentazione inizialmente prodotta è un file excel. La documentazione a supporto, pertanto, non era idonea a provare quanto dichiarato; **E' stato prodotto un Sal finale ed una serie di libretti misura, sottoscritti anche dalla committente, che riportano somme indistinte. In ogni caso i libretti misura non sono elencati nella documentazione a comprova, prevista dalle norme di gara (Cel o dichiarazioni delle stazioni appaltanti). Pertanto, la documentazione a supporto non è idonea a provare quanto dichiarato.**
- € 450.900,96 per ...omissis..., la certificazione inizialmente prodotta non è sottoscritta dalla stazione appaltante ...omissis..., ma dal ...omissis..., di cui ...omissis... è consorziato esecutore (...omissis... ha affittato il relativo ramo d'azienda di ...omissis...). Conseguentemente, non è possibile evincere se si tratta di attività su rete gas, acqua o fognatura. La documentazione a supporto, pertanto, non era idonea a provare quanto dichiarato; **E' stato successivamente prodotto un CEL definitivo per complessivi € 2.956.394,19 dal quale, in ogni caso, non si evince di quale tipologia di lavori si tratti, se di lavori su rete gas, acqua o fognatura e relativo, inoltre, ad un arco temporale non allineato a quello richiesto (anni 2013-2017), in quanto riferito al periodo ottobre 2011-settembre 2013. E' stato anche prodotto un ulteriore CEL provvisorio (emesso il 17 maggio 2013, per i lavori fino al 30.04.2013), per complessivi € 2.645.440,49 dal quale, in ogni caso, si evince che la quota lavori gas è pari al 28%, quindi ad € 740.723,34 ma relativamente ad un arco temporale non allineato a quello richiesto (anni 2013-2017), in quanto riferito al periodo ottobre 2011-aprile 2013. Pertanto, la documentazione a supporto non è idonea a provare quanto dichiarato.**
- € 84.435,34 per ...omissis..., non è stata inizialmente prodotta documentazione a supporto; **La dichiarazione successivamente prodotta, proviene dall'appaltatore, non dal committente, quindi non è accettabile. Pertanto, la documentazione a supporto non è idonea a provare quanto dichiarato.**
- € 24.848,17 per ...omissis..., non è stata inizialmente prodotta documentazione a supporto; **La dichiarazione successivamente prodotta, proviene dall'appaltatore, non dal committente ed è relativa, inoltre, ad un arco temporale non allineato a quello richiesto (anni 2013-2017), in quanto si afferma che i lavori sono terminati in data 19.4.13, ma non si precisa quando sono iniziati e l'importo eseguito nel 2013 (nel modello di gara di Offerta tecnica è indicata la decorrenza del 26.11.12). Le fatture prodotte non aggiungono elementi utili. Pertanto, la documentazione a supporto non è idonea a provare quanto dichiarato.**
- € 2.210,00 per ...omissis..., non è stata inizialmente prodotta documentazione a supporto; **Nella dichiarazione successivamente prodotta, proveniente dal committente, non viene indicato alcun importo e la fattura che indica l'importo, non riporta il periodo di esecuzione delle attività. Pertanto, la documentazione a supporto non è idonea a provare quanto dichiarato.**
- € 2.766,61 per ...omissis..., non è stata inizialmente prodotta documentazione a supporto. **La dichiarazione prodotta, proviene dal consorzio che affida i lavori alla propria consorziata, non dal committente i lavori, quindi non è accettabile. Pertanto, la documentazione a supporto non è idonea a provare quanto dichiarato.**

Ad ogni buon conto, si aggiunge che, per il mandante in esame non è stato possibile prendere in considerazione per l'analisi, una ulteriore Pec, in quanto inviata successivamente al termine perentorio del 15.01.2019 (**18.01.19 h 11:23**).

In ogni caso, si evidenzia che anche aggiungendo il valore di € 248.800,00 l'importo raggiunto (€ 902.854,73) non sarebbe sufficiente ad integrare il requisito prescritto.

**La Commissione ritiene, pertanto, che per il Concorrente 5), in virtù delle sopra evidenziate risultanze documentali e delle conseguenti valutazioni, non sia possibile confermare l'ammissione alla**



**procedura di gara, come già disposta con il precedente verbale del 13 luglio 2018, esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese.**

La Commissione, pertanto, all'esito delle analisi compiute, ritiene di confermare l'ammissione alla gara dei Concorrenti 1 **Cea Soc. Coop a r. l.** e 2 **Costituendo RTI, Plenzich S.p.a. e Bemat Impianti S.r.l.** e disporre l'esclusione dei Concorrenti 3 **Costituendo RTI, Consorzio Integra Soc. Coop e F.lli Fegatilli S.r.l.**, 4 **Costituendo RTI, CFC Soc. Coop. e De Domenico Giovanni S.r.l.** e 5 **Costituendo RTI, Ingallina S.r.l., Pro Service Costruzioni S.r.l., Melinato Impianti S.r.l. e Saviatesta S.r.l.**, per quanto sopra evidenziato.

La Commissione, inoltre, si riserva in ordine alle conseguenti determinazioni per l'affidamento delle attività.

Al termine della seduta, la Commissione richiede ai presenti se intendono far verbalizzare osservazioni o rilievi.

L'Avv. Susanna Bufardeci, per il Consorzio Integra prende la parola (h 10:55) rilevando che l'art. 80 D.Lgs. 50/2016 attribuisce efficacia escludente soltanto alle sentenze definitive passate in giudicato e che nella documentazione di gara non erano presenti specifiche richieste per dichiarare carichi pendenti (il soggetto coinvolto è peraltro cessato a far data dal 1 gennaio 2019). Inoltre, aggiunge che per il Patto etico non era richiesta la compilazione e il relativo art. 6 si riferisce alla stipula contrattuale e non ad altro. Menziona anche la sentenza Tar Lazio, sez. I, n. 12178 del 14.12.2018 secondo cui il Patto etico non rilevarebbe ai fini della falsa dichiarazione.

Prosegue, affermando che risulterebbe essere stato violato il principio di tassatività delle cause di esclusione e che, in ogni caso, una eventuale carenza del Patto etico doveva essere sanata tramite il ricorso al soccorso istruttorio, come da giurisprudenza e Linee guida Anac, ma che con riferimento al Patto etico non sono stati richiesti chiarimenti o integrazioni.

Conclude, sostenendo che il Consorzio Integra si è attenuto al D.Lgs. 50/2016 ed alle Linee guide Anac e non si è reso responsabile di false dichiarazioni.

L'Avv. Claudia Corti rimanda alle motivazioni come già evidenziate.

La seduta ha termine alle ore 11:03.

Letto, confermato e sottoscritto

Pisa, lì 26.02.2019

- *Marcello RUBINO – Responsabile DIST* *F/to Marcello Rubino*
- *Claudia CORTI – Responsabile LEG* *F/to Claudia Corti*
- *Michele CONFORTI – Responsabile DIST/Stec* *F/to Michele Conforti*
- *Marino FERRALI –INAS* *F/to Marino Ferrali*
- *Luigi AGOSTINI –APP* *F/to Luigi Agostini*